

duzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: « entro il giorno 15 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 16 »;

b) all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *o-bis*) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente ».

c) all'articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-ter*) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici ».

d) all'articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) che l'acquistano da due o più fornitori ».

e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero « 20 » è sostituito dal numero « 16 »;

f) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 è sostituita dalla seguente:

« b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000 ».

g) all'articolo 63, comma 4, le parole: « dal 1° al 15 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° al 16 ».

h) all'allegato I le parole: « lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile » sono sostituite dalle seguenti: « lire 6 al kWh ».

3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

9. I sovracanonici provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

10. I sovracanonici di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.

11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: « eccedenti i 100 GWh » sono inserite le seguenti: « , nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impiego dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli

aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

28. 1. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'impiego dell'energia elettrica nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

28. 3. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

28. 10. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Lotta.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.

28. 11. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 6, sostituire le parole: 27 dello stesso mese con le seguenti: 5 del mese successivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

28. 12. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: per il 50 per cento con le seguenti: per

il 60 per cento e conseguentemente sostituire nel seguito, le parole: per il restante 50 per cento con le seguenti: per il restante 40 per cento.

28. 13. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 10 aggiungere, in fine, le parole: purché in esercizio.

28. 14. Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 11 sostituire le parole: anche carbone di origine nazionale con le seguenti: carbone.

Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.

28. 16. Alessandro Rubino, Possa, Conte.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 26)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 29.

(Norme in materia di energia geotermica).

1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse age-

volazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 60.000.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

29. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 40.000 con le parole: 50.000.

29. 2. Galli, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire: la parola: 40.000 con la seguente: 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.

29. 3. Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Seguono ompensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

29. 4. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni delle zone climatiche

F e E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

29. 5. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B — sezione 27)

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO VI

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO**

ART. 30.

*(Disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate »;

b) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:

«27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna »;

c) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«ART. 7 — (*Rapporto tra imposta unica e altri tributi*). — 1. L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico ».

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 31 dicembre 2001 ».

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indeetraibilità è ridotta al 90 per cento del

relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.

6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

Al comma 5, sopprimere le parole da: nel caso di veicoli fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

30. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 6.

30. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

« 3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli »;

6-ter. Per le finalità previste dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 2001, 11 miliardi per l'anno 2002 e 8 miliardi per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.

30. 5. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

All'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il n. 42 della tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, venga soppresso e inserito nella tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633.

30. 2. Losurdo, Aloï, Carrara, Franz.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

« 3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli ».

8-ter. Per le finalità previste dal comma 8-bis è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

30. 3. Giancarlo Giorgetti, Molgora, Frosio Roncalli, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 28)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

**CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IM-
POSTE INDIRETTE**

ART. 31.

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) alla lettera g), dopo le parole: « 50 per cento; », sono aggiunte le seguenti: « la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di auto-transporto »;

2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: « , tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila »;

b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari

settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:

« e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);

e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) »;

c) all'articolo 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni ».

d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 18), dopo le parole: « dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, » sono inserite le seguenti: « anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, »;

2) al numero 35), dopo le parole: « prestazioni relative alla composizione, » sono inserite le seguenti: « montaggio, duplicazione, »; e dopo le parole: « legatoria e stampa » sono inserite le seguenti: « , anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « Per gli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle

seguenti: « Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » e le parole: « negli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

31. 20. Frosio Roncalli, Liotta.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: cinquecento milioni con le seguenti: mille milioni.

31. 1. Galli, Liotta.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: cinquecento milioni con le seguenti: quattrocento milioni.

31. 18. Frosio Roncalli, Liotta.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinquecento milioni con le seguenti: quattrocentocinquanta milioni.

31. 19. Frosio Roncalli, Liotta.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

31. 21. Molgora, Frosio, Roncalli, Liotta.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

31. 5. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo il comma 3, inserire i seguente:

« 3-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 7. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

ART. 31.

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 016. Formenti, Dussin, Parolo, Terzi, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 29)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono det-

tate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche ».

(A.C. 7328-bis-B – sezione 30)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative).

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento »;

b) nella nota II) le parole: « Gli atti di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa,

a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

4. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, le parole: « ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali » sono sostituite dalle seguenti: « ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA »;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: « Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza »;

c) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: « Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti ».

5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco ».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di te-

lecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile ».

8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

10. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

11. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione ».

12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: « entro un anno dall'acquisto » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi dall'acquisto ».

13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Al comma 3, dopo le parole: trasferimenti di beni immobili aggiungere le seguenti: e terreni...

33. 2. Galli, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: piani urbanistici particolareggiati inserire le seguenti: di iniziativa pubblica.

33. 3. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: che l'utilizzazione edificatoria dell'area con le parole: che l'inizio dei lavori.

33. 4. Conte, Stradella.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

33. 5. Molgora, Frosio Roncalli, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.

33. 6. Frosio Roncalli, Molgora, Liotta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli atti di espropriazione forzata per pubblicità utilità e gli atti di compravendita in seguito a cessione bonaria, emanati dagli enti locali, sono esenti dalle imposte di registro ipotecarie catastali e di bollo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

33. 7. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventidue mesi.

33. 8. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: venti mesi.

33. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 31)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 34.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ».

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ».

6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « di diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di quarantotto mesi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Al comma 4, sopprimere, in fine, le parole da: e sempre fino alle parole: dell'imposta.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

34. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza nazionale.

34. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 32)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 35.

(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali).

1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposi-

zione sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

Al comma 2, capoverso « 3-ter », dopo le parole: organismi internazionali, aggiungere la seguente: intergovernativi.

35. 1. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B — sezione 33)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 36.

(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali).

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le pro-

vince, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

(A.C. 7328-bis-B — sezione 34)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 37.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: « escluse le attività previste all'articolo 126, » sono soppresse.

2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati ».

3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato »;

c) al quinto comma:

1) dopo le parole: « all'elemento aleatorio », sono inserite le seguenti: « ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro »;

2) le parole da: « Tali apparecchi » fino a: « finalità di lucro » sono sostituite dalle seguenti: « Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi »;

d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

« Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il

giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita »;

e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria ».

4. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: « Art. 88. 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione ».

5. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di

concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « La produzione e l'importazione » sono inserite le seguenti: « la gestione o l'utilizzo ».

37. 1. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 35)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 38.

(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immutabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.

2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, non muniti del dispositivo per la

lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfetario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.

3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonché del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo.

5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, purché installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispo-

sitivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 5.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorno con le seguenti: quarantacinque giorni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

38. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

38. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 36)ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 39.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti simili e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 38, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001.

2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.

3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo, nonché per gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga ai

limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39

Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi, con le seguenti: sei mesi. Conseguentemente, sostituire la parola: maggio con la seguente: agosto.

**Seguono compensazioni del Gruppo di
Alleanza Nazionale.**

39. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimere il comma 3.

39. 2. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 37)ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 40.

(Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia).

1. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Mini-